

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 069/CGF

(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 19 ottobre 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Salvatore Mezzacapo, Dr. Stefano Toschei – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO DEL S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI €15.000,00 AL SIG. WALTER MAZZARRI INFLITTA SEGUITO GARA SAMPDORIA/NAPOLI DEL 30.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 57 dell'1.10.2012)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.C. Napoli S.p.A. di Napoli riduce la sanzione dell'ammenda inflitta ad €10.000,00 con diffida.
Dispone restituirsi la tassa reclamo

2) RICORSO DELL'UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. FRANCESCO GUIDOLIN SEGUITO GARA NAPOLI/ UDINESE DEL 7.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 59 dell'8.10.2012)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Udinese Calcio S.p.A. di Udine ridetermina la sanzione nell'ammenda di €5.000,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo

3) RICORSO DELL'U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €10.000,00 AL SIG. CAMILLI PIERO, LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ,**
- **AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER LA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SUO DIRIGENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE AI SENSI ARTT. 4, COMMA 1, E 5, COMMA 2, C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 5, COMMA 1, C.G.S. (NOTA N. 361/320PF11-12/SP/AC DEL 18.7.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 29/CDN del 10.10.2012)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Grosseto F.C. S.r.l. di Grosseto.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DEL F.C. PRO VERCELLI 1892 AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. IEMMELLO PIETRO;**
- **AMMENDA DI €6.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA IN RELAZIONE ALL'OPERATO POSTO IN ESSERE DAL PROPRIO CALCIATORE, AI SENSI ART. 4, COMMA 2, C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEI DOVERI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, CON RIFERIMENTO ALL'ART.12, COMMA 5, C.G.S. (NOTA N. 941/1158PF11-12/AM/MA DEL 22.8.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 31/CDN del 15.10.2012)**

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Pro Vercelli 1892 di Vercelli annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo

5) RICORSO DEL TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA AL SIG. TOSCANO DOMENICO SEGUITO GARA SPEZIA/TERNANA DEL 14.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 29 del 16.10.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Ternana Calcio S.p.A. di Terni

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 19 ottobre 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete